

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 154

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

48° anno

25 giugno 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2005/C 154/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2005/C 154/02	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese <sup>(1)</sup> .....	2
2005/C 154/03	Aiuto di Stato — Paesi Bassi — Aiuto di Stato n. C 14/2005 (ex N 149/2004) — Sovvenzione per un germinatoio di malto (Bavaria/Holland Malt BV) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE .....	6
2005/C 154/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3858 — Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Meridien) <sup>(1)</sup> .....	9
2005/C 154/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3692 — Reuters/Telerate) <sup>(1)</sup> .....	10
2005/C 154/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron) <sup>(1)</sup> .....	10
2005/C 154/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP) <sup>(1)</sup> .....	11
2005/C 154/08	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese .....	12
	II <i>Atti preparatori</i>	
	.....	

# IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

III *Informazioni*

**Commissione**

2005/C 154/09	F-La Rochelle: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta La Rochelle — Poitiers — Lione .....	16
2005/C 154/10	F-Saint-Étienne: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Saint-Étienne (Bouthéon) e Parigi (Orly) .....	18



## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

24 giugno 2005

(2005/C 154/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2082	SIT	tolar sloveni	239,43
JPY	yen giapponesi	131,92	SKK	corone slovacche	38,320
DKK	corone danesi	7,4480	TRY	lire turche	1,6375
GBP	sterline inglesi	0,66300	AUD	dollari australiani	1,5647
SEK	corone svedesi	9,4015	CAD	dollari canadesi	1,4840
CHF	franchi svizzeri	1,5412	HKD	dollari di Hong Kong	9,3887
ISK	corone islandesi	79,67	NZD	dollari neozelandesi	1,7056
NOK	corone norvegesi	7,9725	SGD	dollari di Singapore	2,0215
BGN	lev bulgari	1,9559	KRW	won sudcoreani	1 223,91
CYP	sterline cipriote	0,5735	ZAR	rand sudafricani	8,1148
CZK	corone ceche	29,938	CNY	renminbi Yuan cinese	9,9997
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3230
HUF	fiorini ungheresi	247,17	IDR	rupia indonesiana	11 659,13
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,592
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	67,242
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,5980
PLN	zloty polacchi	4,0285	THB	baht thailandese	49,595
ROL	leu rumeni	36 133			

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese**

(2005/C 154/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Numero dell'aiuto:** XS 44/03

**Stato membro:** Regno Unito

**Regione:** Galles — Regioni ex articolo 87.3a)

**Titolo del regime di aiuti:** Pertenariato per il risparmio energetico

**Base giuridica:** Welsh Development Agency Act 1975

**Spesa annua prevista per il regime:** La spesa totale è di 3 499 200 GBP per l'intera durata triennale del regime. Il regime verrà applicato in virtù delle deroghe previste per le PMI e dell'esenzione per categoria *de minimis*. Il ricorso all'esenzione per categoria a favore delle PMI dipenderà dalle esigenze delle PMI assistite. La cifra indicata si riferisce al finanziamento totale concesso in base alle due esenzioni.

Si calcola che la spesa annua dell'aiuto sia di circa 1 166 400 GBP, ma la spesa effettiva dipenderà dalla domanda.

**Intensità massima dell'aiuto:** Investimento di capitale — Massimo 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili in regioni ex articolo 87.3a).

**Data di applicazione:** 7 marzo 2003

**Durata del regime:** 3 anni

**Obiettivo dell'aiuto:** Uno dei principali obiettivi del regime consiste nel ridurre le emissioni di gas effetto serra mediante l'impiego di tecnologie low carbon e verrà conseguito in due fasi:

- 1) l'individuazione dei risparmi energetici che possono essere effettuati nelle PMI (finanziata tramite il *de minimis*); e
- 2) l'installazione di nuovi impianti low carbon per le PMI (finanziata secondo il *de minimis* o, se applicabile, in virtù dell'esenzione per categoria per le PMI).

L'unico aiuto prestato in base al regolamento della Commissione (CE) n. 70/2001 è l'aiuto all'investimento concernente l'installazione di impianti low carbon; tutti gli altri aiuti saranno concessi a titolo di aiuto *de minimis*.

Si prevede che circa 200 imprese beneficeranno del regime per quanto concerne i costi connessi all'installazione di impianti low carbon e altre 800 imprese riceveranno un audit iniziale e/o completo sotto il profilo energetico.

**Settore economico interessato (o settori):** Tutti i settori eccetto quelli non permessi in base al regolamento della Commissione (CE) n. 70/2001 relativo all'esenzione per categoria a favore delle PMI e/o al regolamento della Commissione (CE) n. 69/2001 sull'esenzione per categoria in base al *de minimis*.

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Welsh Development Agency  
QED Centre  
Main Avenue  
Treforest Centre  
Pontypridd  
Wales  
CF37 5YR

Contatto: dr. Alastair Davies

**Altre informazioni:** Il regime è finanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale.

In seguito all'impiego di impianti efficienti sotto il profilo energetico installati in virtù al regime in questione si calcola che nell'arco di 10 anni, dalla data di attuazione del regime, le emissioni di biossido di carbonio verranno ridotte di circa 286 000 t.

**Numero dell'aiuto:** XS 52/03

**Stato membro:** Germania

**Regione:** Brandenburg an der Havel

**Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Sovvenzione in conto interessi

**Base giuridica:** Haushaltsplan der Stadt Brandenburg an der Havel, Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** 35 000 euro disponibili per l'esercizio 2003.

Importi analoghi sono previsti per gli esercizi successivi.

Massimale della sovvenzione in conto interessi per singola impresa pari a 7 500 euro.

**Intensità massima dell'aiuto:** 7 500 euro oppure 35 % dell'equivalente-sovvenzione lordo, maggiorato del 15 % dell'equivalente-sovvenzione lordo.

**Data di applicazione:** Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate con decisione del consiglio comunale del 29 maggio 2002 e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della città di Brandenburg an der Havel in data 10 giugno 2002. Decisione di proroga delle disposizioni di cui sopra, presa dal consiglio comunale il 27 novembre 2002. Si tratta della proroga del programma esistente. Si garantisce che finora non sono stati effettuati versamenti.

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** In base alle risorse finanziarie disponibili fino alla scadenza del regolamento (CE) n. 70/2001 il 31 dicembre 2006.

**Obiettivo dell'aiuto:** Sostegno agli investimenti di piccole imprese destinati a rafforzarne l'attività economica o mantenere posti di lavoro.

**Settore economico interessato (o settori):** Settori manifatturieri ed altri servizi

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel  
Amt für Wirtschaftsförderung Friedrich-Franz-Straße 19  
D-14770 Brandenburg an der Havel  
Tel. 00493381/38 20 01  
Email: wirtschaftsfoederung@stadt-brandenburg.de  
Persona da contattare  
Sig.ra Brandt

**Numero dell'aiuto:** XS 80/02

**Stato membro:** Repubblica federale di Germania

**Regione:** Land della Baviera

**Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:** Technologie- und Wissenstransfer AG, Schachenmeierstraße 35, 80636 Monaco

**Base giuridica:** Zuwendungsbescheid vom 20.8.2002 i. V. m. Art. 44, 23 Bayerische Haushaltsordnung

**Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:** 123 000 euro

**Intensità massima dell'aiuto:** 14,7 % (della spesa per l'investimento)

**Data di applicazione:** 20.8.2002

**Durata dell'aiuto singolo concesso:** Fino al 31.12.2004

**Obiettivo dell'aiuto:** Si tratta di un aiuto all'investimento a favore di una piccola impresa ed ha come obiettivo il «trasferimento di conoscenze e tecnologia».

**Settore economico interessato (o settori):** Servizi

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, Prinzregentenstraße 28, 80538 Munich

**Numero dell'aiuto:** XS 80/03

**Stato membro:** Germania

**Regione:** Land Bassa Sassonia — città di Oldenburg

**Titolo del regime di aiuti:** Direttive della città di Oldenburg (Oldb) relative alla promozione individuale degli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI)

**Base giuridica:** § 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz-und Verordnungsblatt S. 365) i.V. mit § 65 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz-und Verordnungsblatt S. 382)

**Spesa annua prevista per il regime:** 100 000 euro

**Intensità massima dell'aiuto:** La zona di Oldenburg figura parzialmente sulla carta delle regioni assistite a livello nazionale approvata dalla Commissione.

L'aiuto ammonta

— per le piccole imprese, ad un massimo del 15 %,

— per le medie imprese, ad un massimo del 7,5 %

dei costi d'investimento ammissibili.

Si applicano le norme sul cumulo.

**Data dell'applicazione:** A decorrere dal 1° giugno 2003

**Durata del regime:** 1.6.2003-31.12.2006

**Obiettivo dell'aiuto:** L'aiuto è finalizzato a promuovere la competitività e la capacità di adattamento delle piccole e medie imprese nell'area Obiettivo 2 della città di Oldenburg, a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro e la salvaguardia di quelli esistenti e a conseguire così miglioramenti strutturali.

Il regime non prevede aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà (ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, GU C 288 del 9 ottobre 1999). Sono ammissibili al finanziamento i seguenti progetti di investimento

Costruzione di impianti.

— Ampliamento o trasferimento di impianti entro i confini di Oldenburg, a condizione che il numero dei posti di lavoro duraturi aumenti del 15 % rispetto al livello precedente all'avvio degli investimenti.

— Riorganizzazione, diversificazione o ammodernamento di un impianto, quando ciò favorisca la continuità dell'impresa e la salvaguardia della maggior parte dei posti di lavoro esistenti.

— Acquisizione di un impianto a rischio di chiusura o di un impianto che sia già stato chiuso, a condizione che tale acquisizione avvenga alle condizioni di mercato.

— L'aiuto viene concesso in forma di sovvenzioni all'investimento.

Sono ammissibili al finanziamento tutti i beni d'investimento, materiali e immateriali, soggetti ad ammortamento.

Settore economico interessato (o settori)

**Possono beneficiare dell'aiuto le imprese dei seguenti settori: industria, artigianato, commercio, costruzioni, trasporti, alberghi e ristoranti e di altri servizi. Non possono invece beneficiare dell'aiuto le aziende agricole e della gastronomia, nonché le imprese dei settori tempo libero ed intrattenimento.** Sono escluse le sovvenzioni a favore di imprese operanti in settori sensibili.

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Stadt Oldenburg,  
Markt 1,  
26122 Oldenburg

**Altre informazioni:**

Sig. Jörg Triebe,  
Tel. 0441-235-2625;  
Fax 0441-235-3130;  
e-mail: triebe.j@stadt-oldenburg.de

**Numero dell'aiuto:** XS 98/03

**Stato membro:** Regno Unito

**Regione:** Contea Borough of Conwy, Galles

**Titolo del regime di aiuti:** Conwy Business Development Grant

**Base giuridica:** Local Government Act 2000

**Spesa annua prevista per il regime:**

2003 — GBP 72 000

2004 — GBP 216 000

2005 — GBP 240 000

2006 — GBP 156 000

2007 — GBP 12 000

Aiuti versati direttamente alle PMI.

**Intensità massima dell'aiuto:** 50 % della spesa ammissibile identificata, fino a un massimale di GBP 20 000, il massimale operativo normale è di GBP 5 000. La Contea di Borough è una zona Obiettivo 1 (35 %) + 15 % per le zone di intervento a norma dell'art. 87, par. 3 lett. a .

**Data di applicazione:** 11 Agosto 2003

**Durata del regime:** Fino al 31 marzo 2007. Si prevede che entro il 31 dicembre 2006 tutti le procedure relative ai contributi saranno concluse, e che il periodo rimanente sarà utilizzato per i pagamenti e l'attività di monitoraggio.

**Obiettivo dell'aiuto:** Contributo agli investimenti per incentivare la crescita e lo sviluppo, soprattutto delle piccole imprese. L'obiettivo è il miglioramento della capacità concorrenziale e di creazione di posti di lavoro delle PMI della Contea di Borough contribuendo agli investimenti in macchinari e immobili che favoriscano la crescita. Il progetto mira inoltre a migliorare l'efficienza ambientale e l'utilizzazione delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (TIC).

**Settore economico interessato (o settori):** Tutti i settori tranne quelli esclusi a norma del regolamento 70/2001.

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

FAO Sheila Potter, Head of Regeneration Services

Conwy County Borough Council, Bodlondeb, Bangor Rd,  
CONWY, LL32 8DU, Wales

**Altre informazioni:** Questo regime di aiuti è parzialmente finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso il programma obiettivo 1 per la zona West Wales & the Valleys.

**Numero dell'aiuto:** XS 113/02

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Lombardia

**Titolo del regime di aiuti:**

Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo»

Misura 1.10 «Supporto alla internazionalizzazione delle imprese»

Sottomisura A «Aiuto alla partnership in ambito internazionale»

**Base giuridica:** Docup obiettivo 2 2000-2006 Lombardia

Approvato con decisione C(2878) del 10.12.2001

**Spesa annua prevista per il regime:**

anno 2001 ob. 2	296 111,5 Euro	Ph 3 639,5 Euro
anno 2002 ob. 2	347 638,00 Euro	Ph 40 109,00 Euro
anno 2003 ob. 2	353 917,00 Euro	Ph 33 134,00 Euro
anno 2004 ob. 2	331 497,00 Euro	Ph 22 670,00 Euro
anno 2005 ob. 2	336 874,50 Euro	Ph 15 307,00 Euro
anno 2006 ob. 2	342 258,00 Euro	

**Intensità massima dell'aiuto:**

15 % piccola impresa

7,5 % media impresa

Maggiorazione 10 % nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c del trattato.

Il contributo concesso non può in ogni caso superare il 30 % dei costi.

**Data di applicazione:** Dal 28.8.2002

**Durata del regime:** 31.12.2006

**Obiettivo dell'aiuto:** Rafforzare la capacità delle imprese di essere presenti sui mercati internazionali sviluppando la loro capacità di realizzare accordi di cooperazione produttiva commerciale e tecnologica.

Il regime di aiuto non riguarda attività connesse all'esportazione, vale a dire non è un aiuto direttamente connesso ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione e non è condizionato all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Gli interventi contemplati dalla presente misura sono definiti secondo quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 5 del regolamento 70/2001.

**Settore economico interessato (o settori):** Tutti i settori

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Regione Lombardia  
Struttura interventi per la promozione estera  
DG Industria PMI Cooperazione e turismo  
Via Taramelli 20 — Milano

**Numero dell'aiuto:** XS 143/03

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Veneto

**Titolo del regime di aiuti:** Docup obiettivo 2 anni 2000-2006 misura 4.4 «Aiuti alle imprese per la tutela dell'ambiente»

**Base giuridica:**

DGR n. 3025 del 9.11.2001 concernente il complemento di programmazione

DGR n. 368 del 14.2.2003 di approvazione del bando pubblico per la concessione degli aiuti

DGR n. 1860 del 13.6.2003 di approvazione graduatoria delle ditte ammesse a finanziamento

**Spesa annua prevista per il regime:** Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 prevede stanziamenti per 2 057 782,00 EUR in obiettivo 2 e per 927 370,00 EUR in sostegno transitorio

**Intensità massima dell'aiuto:** 15 % della spesa ammissibile per le piccole imprese e 7,5 % della spesa ammissibile per le medie imprese

**Data di applicazione:** Dalla pubblicazione del bando avvenuta nel BURV del 14.3.2003, n. 28

**Durata del regime:** Per tutta la durata della programmazione prevista dal Docup 2000-2006, con termine al 31.12.2006

**Obiettivo dell'aiuto:** Dare un aiuto alle imprese che introdurranno accorgimenti tecnici riproducibili e/o innovativi, capaci di ridurre in via preventiva l'impatto ambientale e, in particolare, volti:

- al miglioramento dei limiti fissati a protezione dell'ambiente dalle norme vigenti;
- all'utilizzo del rifiuto come risorsa;
- al conseguimento della certificazione ambientale;
- alla bonifica e recupero di aree inquinate, nel rispetto del principio «chi inquina paga»

**Settore economico interessato (o settori):** Tutti i settori

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Direzione regionale per la Tutela dell'ambiente  
Calle Priuli — Cannaregio n. 99 — 30121 Venezia

**AIUTO DI STATO — PAESI BASSI****Aiuto di Stato n. C 14/2005 (ex N 149/2004)****Sovvenzione per un germinatoio di malto (Bavaria/Holland Malt BV)****Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2005/C 154/03)

Con la lettera del 3.5.2005, — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul regime di aiuti in merito al quale la Commissione avvia il procedimento, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso e della lettera allegata, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale dell'Agricoltura  
Direzione H2  
Ufficio: L 130 — 5/128  
B-1049 Bruxelles  
Fax n. (32-2) 296 76 72

Dette osservazioni saranno comunicate ai Paesi Bassi. Su richiesta scritta e motivata dagli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

**TESTO DELLA SINTESI**

L'intervento nel settore del malto dei Paesi Bassi consiste in un sussidio per un progetto di investimento della Holland Malt BV (una collaborazione tra Bavaria NV ed Agrifirm, una cooperativa di produttori di cereali). Il sussidio si riferisce alla creazione di un impianto di produzione per il malto a Eemshaven, comune di Eemsmund. L'investimento in un singolo impianto permetterà di integrare l'intera catena di conservazione e lavorazione dell'orzo da birra con la produzione e il commercio di malto.

I Paesi Bassi intendono assegnare la sovvenzione alla Holland Malt BV in base al programma di investimento regionale Regionale investeringsprojecten 2000, approvato dalla Commissione europea nel 2000 <sup>(1)</sup>, insieme ad una modifica al programma in data 18 febbraio 2002 <sup>(2)</sup> secondo la quale il programma PA diveniva applicabile ai settori della lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, come indicato nell'allegato I del trattato.

Poichè esso interessa una sovvenzione per un progetto di investimento concessa ad un'impresa del settore della lavorazione e della vendita di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, e i costi ammissibili del progetto superano i 25 milioni di euro, si richiede una nuova notifica ai sensi del punto 4.2.6 degli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo* <sup>(3)</sup>.

Attualmente la Commissione nutre dubbi sulla compatibilità dell'aiuto programmato con il mercato comune, per i seguenti motivi:

<sup>(1)</sup> Regionale investeringsprojecten 2000 (PA 2000-2006), N 549/99. Approvato in data 17.8.2000 con lettera SG (2000) D/106266  
<sup>(2)</sup> Wijziging Regionale investeringsprojecten 2000, N831/2001. Approvato in data 18.2.2002 con lettera C (2002) 233  
<sup>(3)</sup> GU C 124 dell'1.2.2000.

— In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, non si può escludere che il mercato del malto presenti un eccesso di capacità produttiva;

— La Holland Malt sostiene di poter fornire Premium malt di alta qualità per la produzione di Premium beer e che il mercato di questo tipo di malto e di birra è tuttora in crescita. Tuttavia non è chiaro se Premium malt e Premium beer non siano semplicemente dei concetti di marketing che non trovano corrispondenza con uno specifico e distinto mercato del prodotto.

**TESTO DELLA LETTERA**

«Met dit schrijven stelt de Commissie Nederland ervan in kennis dat zij, na onderzoek van de door uw autoriteiten met betrekking tot de bovengenoemde steunmaatregel verstrekte inlichtingen, heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

**I. PROCEDURE**

1. Bij schrijven van 31 maart 2004, geregistreerd als ontvangen op 6 april 2004, heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie de Commissie overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag in kennis gesteld van het voornemen steun te verlenen aan Holland Malt BV.

2. Bij brieven van 1 juni 2004, 17 augustus 2004 en 16 februari 2005 heeft de Commissie de Nederlandse autoriteiten om nadere informatie verzocht. Bij brieven van 5 juli 2004, 17 december 2004 en 15 maart 2005, geregistreerd als ontvangen op respectievelijk 7 juli 2004, 3 januari 2005 en 23 maart 2005, hebben de Nederlandse autoriteiten de vragen van de Commissie beantwoord.

## II. BESCHRIJVING

3. Nederland is voornemens aan Holland Malt BV een subsidie te verlenen op grond van de regionale investeringsregeling "Regionale Investeringsprojecten 2000" (hierna "IPR-regeling" genoemd). Deze regionale investeringsregeling is door de Europese Commissie goedgekeurd in 2000<sup>(1)</sup>. Tevens is op 18 februari 2002<sup>(2)</sup> een wijziging van de IPR-regeling goedgekeurd waardoor deze regeling van toepassing is geworden voor de sectoren die in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten verwerken en afzetten.
4. In het onderhavige geval gaat het om een subsidie voor een investeringsproject van Holland Malt BV. Holland Malt BV is een samenwerkingsverband van Bavaria NV en Agrifirm, een coöperatie van graanboeren. Omdat het gaat om een subsidie voor een investeringsproject van een onderneming die in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten verwerkt en afzet, en de subsidiabele kosten van het project meer dan 25 miljoen EUR bedragen, is op grond van punt 4.2.6 van de *Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector*<sup>(3)</sup> (hierna de "Richtsnoeren" genoemd) een afzonderlijke melding vereist. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken is voornemens een bijdrage van bruto 13,5 % (netto 10 %) in de subsidiabele investeringen ten bedrage van 55 miljoen EUR te verlenen, met een maximumsubsidie van 7 425 000 EUR.
5. Het betreft een subsidie voor de bouw van een mouterij in de Eemshaven, gemeente Eemshoek. Er wordt geïnvesteerd in één complex waar de gehele keten van de opslag en verwerking van brouwergerst tot en met de productie en verhandeling van mout zal worden geïntegreerd.
6. Holland Malt BV heeft haar investeringsbeslissing genomen nadat de Nederlandse regering de subsidie bij brief van 23 december 2003 had toegezegd (de toezegging is gedaan ervan uitgaande dat de steun door de Europese Commissie zou worden goedgekeurd). De bouwwerkzaamheden van Holland Malt BV in de Eemshaven zijn in februari 2004 begonnen. Eind 2004 was de bouw van de gerstopslagvoorzieningen voltooid. De bouw van de mouterij zelf is aan de gang. De fabriek zal vóór de zomer van 2005 in bedrijf zijn.

## III. BEOORDELING

7. Volgens artikel 87, lid 1, van het Verdrag zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmid-

delen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt. In dit stadium lijkt het bij de onderhavige maatregel te gaan om steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag, aangezien aan één specifieke producent overheidsmiddelen beschikbaar worden gesteld ter dekking van normaliter door die begunstigde zelf te financieren uitgaven voor investeringen in de verwerking en afzet van landbouwproducten. Voor dergelijke steun geldt het bepaalde in punt 4.2 van de *Richtsnoeren*.

8. Een gemeenschappelijke markt voor mout is op grond van de toenmalige verordening van de Raad houdende een GMO voor granen<sup>(4)</sup> ingesteld bij de verordening van de Commissie betreffende de restitutie bij uitvoer van mout<sup>(5)</sup>. Binnen de EU is in 2003 in totaal 1 062 686 ton mout verhandeld. In dat jaar heeft Nederland 59 109 ton mout verzonden naar andere lidstaten. De maximale productiecapaciteit van de mouterij in de Eemshaven zal 120 000 ton bedragen. Deze uitbreiding van de capaciteit gaat gepaard met een inkrimping van de capaciteit in Lieshout en Wageningen (productielocaties van Bavaria NV). De inkrimping in Lieshout en Wageningen samen bedraagt 65 000 ton. De netto-uitbreiding van de capaciteit van Bavaria NV/Holland Malt BV komt dus op 55 000 ton. In dit stadium mag uit deze uitbreiding worden opgemaakt dat sprake zou kunnen zijn van een effect op de handel tussen de lidstaten.

De omstandigheid dat het steunbedrag betrekkelijk gering is of de begunstigde onderneming vrij klein, sluit niet a priori de mogelijkheid uit dat het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig wordt beïnvloed<sup>(6)</sup>. In het onderhavige geval is het steunbedrag niet gering (7 425 000 EUR) en zijn de begunstigde ondernemingen evenmin klein (Bavaria NV is de grootste moutproducent van Nederland en Holland Malt BV neemt de 17e plaats in op de wereldranglijst). Ook deze feiten lijken er in dit stadium op te duiden dat de handel ongunstig zou kunnen worden beïnvloed.

9. De Internationale Graanraad verwacht dat de Europese Unie in 2004/2005 3,2 miljoen ton mout zal uitvoeren. Dit is 200 000 ton minder dan in het voorgaande verkoopseizoen. Ook bij de uitvoercertificaten voor mout zal naar verwachting sprake zijn van een daling: in 2004/2005 zou het gaan om 1,46 miljoen ton vergeleken met 1,76 miljoen ton in 2003/2004 (gebaseerd op de op 14 december 2004 beschikbare informatie). Deze cijfers lijken erop te duiden dat de markt voor mout aan het inkrimpen is. De onderhavige maatregel komt één enkele onderneming ten goede in een sterk concurrerende markt. Daarom ziet het er in dit stadium naar uit dat deze maatregel de mededinging zou kunnen vervalsen.

<sup>(1)</sup> Regionale Investeringsprojecten 2000 (IPR 2000-2006), N 549/99. Goedgekeurd op 17.8.2000 bij brief SG (2000) D/106266.

<sup>(2)</sup> Wijziging Regionale Investeringsprojecten 2000, N 831/2001. Goedgekeurd op 18.2.2002 bij brief C(2002)233.

<sup>(3)</sup> PB C 28 van 1.2.2000.

<sup>(4)</sup> Artikel 16, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2727/75 van 29.10.1975 (PB L 281 van 1.11.1975, blz.1), zoals toen laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1254/78 (PB L 156 van 14.6.1978, blz. 1).

<sup>(5)</sup> Verordening (EEG) nr. 1680/78 van 17.7.1978 (PB L 193 van 18.7.1978, blz. 10), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2029/86 van 30.6.1986 (PB L 173 van 1.7.1986, blz. 44).

<sup>(6)</sup> Punt 81 van het arrest in zaak C-280/00 van 24.7.2003 (Altmark-arrest).

10. De Commissie is in dit stadium dan ook van mening dat het bij de onderhavige maatregel gaat om staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.
11. De leden 2 en 3 van dat artikel 87 voorzien echter in afwijkende bepalingen op grond waarvan sommige maatregelen als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd.
12. Gezien de kenmerken van de onderhavige maatregel, lijkt het er in dit stadium op dat artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag de enige afwijkende bepaling is die van toepassing zou kunnen zijn. Volgens die bepaling kunnen steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden beschouwd, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.
13. Aangezien het gaat om steun voor een investering in de verwerking en afzet van landbouwproducten, moet de Commissie nagaan of aan alle in punt 4.2 van de *Richtsnoeren* gestelde eisen is voldaan. In dit stadium betwijfelt de Commissie of artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag van toepassing is, zulks om de volgende redenen:

#### Markt voor mout

14. Volgens punt 4.2.5 van de *Richtsnoeren* mag geen steun voor investeringen in de verwerking en afzet van landbouwproducten worden verleend tenzij voldoende bewijs kan worden geleverd dat voor de betrokken producten normale afzetmogelijkheden op de markt kunnen worden gevonden. In dit stadium kan op basis van de informatie waarover de Commissie beschikt, niet worden uitgesloten dat op de markt voor mout sprake is van overcapaciteit. Rusland en de Oost-Europese landen bouwen hun eigen mouterijen en zullen misschien binnenkort in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Er zijn meer en meer vrijhandelsovereenkomsten die voorzien in een algemene mogelijkheid om dit product vrij van rechten te verhandelen. De ontwikkeling van de vraag in China is nog niet bekend. Zie de vorenstaande punten 8 en 9 voor cijfers over de markt voor mout. De Commissie heeft ook opmerkingen ontvangen volgens welke de betrokken sector in de EU te kampen heeft met overcapaciteit, een dalende vraag op de interne en de exportmarkten en een toenemende concurrentie van Australië en Canada.
- Holland Malt BV beweert dat zij hoogwaardige premiummout voor de productie van premiumbieren levert en dat de markt voor dit type van mout en bier nog steeds groeit. In dit stadium is echter niet duidelijk of "premiummout" en "premiumbieren" niet gewoon marketingconcepten zijn en dus niet een specifiek marktsegment vormen waarvoor zou kunnen worden uitgesloten dat sprake is van overcapaciteit.

#### IV. CONCLUSIE

15. Gelet op de bovenstaande overwegingen verzoekt de Commissie Nederland in het kader van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag binnen een maand vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven zijn opmerkingen te maken en alle dienstige inlichtingen te verstrekken voor de beoordeling van de steunmaatregel. Zij verzoekt uw autoriteiten onverwijld een afschrift van deze brief aan de potentiële begunstigde van de steunmaatregel te doen toekomen.
16. De Commissie wijst Nederland op de schorsende werking van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Zij verwijst naar artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999, volgens hetwelk elke onrechtmatige steun van de begunstigde kan worden teruggevorderd.
17. Voorts deelt de Commissie Nederland mee dat zij de belanghebbenden door de bekendmaking van dit schrijven en van een samenvatting ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie* zal informeren. Alle belanghebbenden zal worden verzocht hun opmerkingen te maken binnen een maand vanaf de datum van die bekendmaking.»

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso n. COMP/M.3858 — Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Meridien)**

(2005/C 154/04)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 15 giugno 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese Lehman Brothers Inc. («Lehman Brothers», USA), Starwood Capital Group Global, L.L.C. («SCG», USA) e Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. («Starwood», US) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di 23 hotels, di proprietà di e ceduti con contratto di leasing da Le Meridien («Le Meridien target hotels»), mediante acquisto di azioni contratto di gestione.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - per Lehman Brothers: società di investimenti con attività che comprendono la gestione di portafogli private, banca d'affari, investimenti immobiliari e gestione di cespiti,
  - per SCG: investimenti immobiliari,
  - per Starwood: fornitura di servizi alberghieri e turistici,
  - per Le Meridien target hotels: i 23 hotels Le Meridien situati per la maggior parte nell'Unione Europea.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3858 — Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Meridien, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles/Brussel

---

(<sup>1</sup>) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. COMP/M.3692 — Reuters/Telerate)**

(2005/C 154/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Il 23 maggio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3692. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron)**

(2005/C 154/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Il 15 giugno 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
  - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3814. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP)**

(2005/C 154/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Il 15 giugno 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
  - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3797. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

## Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese

(2005/C 154/08)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (in appresso: «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

### 1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 13 maggio 2005 dalla *British Leather Confederation* (in appresso: «il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria totale di cuoi e pelli scamosciati.

### 2. Prodotto

I prodotti che secondo la denuncia sarebbero oggetto di dumping sono cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati in crosta, originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC 4114 1010 e 4114 1090. I codici NC vengono indicati unicamente a titolo d'informazione.

### 3. Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato; detto paese è menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi applicati al prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

### 4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate, sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra

le altre conseguenze, ripercussioni negative sull'industria comunitaria in termini di quota di mercato e di quantitativi venduti, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria e occupazionale di detta industria.

### 5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

#### 5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

##### a) Campionamento

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

##### i) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

— ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;

— il fatturato in valuta locale e il volume in piedi quadrati (*square feet*) delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

- il fatturato in valuta locale e il volume in piedi quadrati delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005;
- eventuale intenzione della società di chiedere un margine individuale <sup>(1)</sup> (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori);
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate <sup>(2)</sup> coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;
- l'indicazione della disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, con l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà, inoltre, le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

## ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;

<sup>(1)</sup> I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le società non incluse nel campione; a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato/le economie di transizione; e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le imprese che chiedono lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno osservare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

<sup>(2)</sup> Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005;
- il numero totale di dipendenti;
- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;
- il volume in piedi quadrati e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese;
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;
- l'indicazione della disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, con l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni note di importatori.

## iii) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come viene spiegato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.

**b) Questionari**

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano, tuttavia, le parti interessate che, se ai produttori esportatori vengono applicate le tecniche di campionamento, la Commissione può in ogni caso decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero di produttori esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

**c) Raccolta di informazioni e audizioni**

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

**d) Selezione del paese ad economia di mercato**

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere gli Stati Uniti d'America quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

**e) Statuto di impresa operante in condizioni di economia di mercato**

Nel caso dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente moti-

vate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà i moduli per presentare la richiesta a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che sono stati inclusi nel campione o che sono citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

**5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità**

Nel caso fosse effettivamente rilevata la presenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 vengono prese in considerazione unicamente se, all'atto della presentazione, sono suffragate da validi elementi di prova.

**6. Termini****a) Termini generali**

- (i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario e altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

## (iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

## b) Termine specifico relativo al campionamento

(i) Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva del campione stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(ii) Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

## c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America, che, come menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, vengono presi in considerazione quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## d) Termine specifico per presentare richieste di statuto di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo statuto di impresa operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e), del presente avviso) e/o il trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

**7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza**

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata* <sup>(1)</sup>» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «*Consultabile da tutte le parti interessate*».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione B  
Ufficio: J-79, 5/16  
B-1049 Bruxelles  
Fax (+32 2) 295 65 05.

**8. Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

**9. Calendario dell'inchiesta**

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>(1)</sup> Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43), ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## F-La Rochelle: Esercizio di servizi aerei di linea

**Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta La Rochelle — Poitiers — Lione**

(2005/C 154/09)

1. **Introduzione:** A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta La Rochelle (Ile de Ré) – Poitiers (Biard) – Lione (Saint-Exupéry). Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 153 del 24.6.2005.
2. **Oggetto della gara d'appalto:** Oggetto della gara d'appalto è la fornitura, a decorrere dall'1.11.2005, di servizi aerei di linea tra La Rochelle (Ile de Ré) e Lione (Saint-Exupéry) via Poitiers (Biard) conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 153 del 24.6.2005.
3. **Partecipazione:** La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
4. **Procedura:** La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), del regolamento (CEE) n. 2408/92.
5. **Fascicolo di gara:** Il fascicolo di gara completo, comprendente il capitolato dell'appalto e la convenzione di concessione di servizio pubblico nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblico apparso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*), può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:  
  
Aéroport de La Rochelle - Île de Ré, rue du Jura, F-17000 La Rochelle. Tel. (33) 5 46 42 30 26. Fax (33) 5 46 00 04 84.
6. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte devono indicare espressamente la somma richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della prestazione dei servizi (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo sarà determinato retroattivamente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente generate dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.  
  
I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio a saldo. Il versamento del saldo è effettuato previa approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e previa verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste al punto 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto si applicano con la massima tempestività le disposizioni del punto 8 per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto; se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7. **Durata del contratto:** La durata del contratto (convenzione di concessione di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio della prestazione dei servizi aerei indicata al punto 2 del presente avviso di gara.
8. **Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore:** La prestazione del servizio e la contabilità del vettore riguardo alla rotta considerata sono esaminate almeno una volta l'anno, di concerto con il vettore.
9. **Recesso dal contratto e preavviso:** Le parti possono recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di grave inadempimento di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si presume che questi abbia esercitato il recesso senza preavviso se non riprende il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.
10. **Riduzione del corrispettivo finanziario:** L'inosservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui al punto 9 è sanzionata con un'ammenda amministrativa in applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, oppure con una riduzione del corrispettivo finanziario calcolata in base al numero di mesi di mancato preavviso e al deficit effettivo del servizio nell'anno consi-

derato; tale riduzione non deve essere comunque superiore al corrispettivo finanziario massimo di cui al punto 6.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, in caso di inadempimento parziale degli oneri di servizio pubblico il corrispettivo massimo previsto al punto 6 viene debitamente ridotto. Tale riduzione tiene conto, se opportuno, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella richiesta, del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali, del numero di giorni in cui non sono stati rispettati gli oneri di servizio pubblico circa le ore di permanenza a destinazione o l'uso di sistemi informatici di prenotazione.

11. **Presentazione delle offerte:** Le offerte devono essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, oppure consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, non oltre sei settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, entro le ore 17.00 (ora locale), al seguente indirizzo:

Aéroport de La Rochelle - Île de Ré, rue du Jura, F-17000 La Rochelle.

12. **Validità del bando:** In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.10.2005, un programma di esercizio del collegamento in questione a decorrere dall'1.11.2005 conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.

**F-Saint-Étienne: Esercizio di servizi aerei di linea****Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Saint-Étienne (Bouthéon) e Parigi (Orly)**

(2005/C 154/10)

1. **Introduzione:** A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Saint-Étienne (Bouthéon) e Parigi (Orly). Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 194 del 14.8.2002.

Se entro il 17.10.2005 nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Saint-Étienne (Bouthéon) e quello di Parigi (Orly) conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, limiterà l'accesso ai collegamenti in questione a un unico vettore e indirà una gara per l'affidamento di questi servizi a decorrere dal 17.11.2005.

2. **Oggetto della gara d'appalto:** Oggetto della gara d'appalto è la fornitura, a decorrere dal 17.11.2005, di servizi aerei di linea tra l'aeroporto di Saint-Étienne (Bouthéon) e quello di Parigi (Orly), conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 194 del 14.8.2002.

3. **Partecipazione:** La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4. **Procedura:** La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. **Fascicolo di gara:** Il fascicolo di gara completo, comprendente il capitolato dell'appalto e la convenzione di concessione di servizio pubblico nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblico apparso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*) può essere richiesto gratuitamente presso la:

Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne Bouthéon/Montbrison, direction administrative et finan-

cière, 57, cours Fauriel, F-42024 Saint-Étienne Cedex 2. Tel. (33) 4 77 43 04 42. Fax (33) 4 77 43 04 14.

6. **Corrispettivo finanziario:** Le offerte devono indicare espressamente la somma richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della prestazione dei servizi (con ripartizione annuale). L'importo esatto del corrispettivo sarà determinato retroattivamente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente generate dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio a saldo. Il versamento del saldo è effettuato previa approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e previa verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste al punto 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto si applicano con la massima tempestività le disposizioni del punto 8 per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto; se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7. **Durata del contratto:** La durata del contratto (convenzione di concessione di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio della prestazione dei servizi aerei indicata al punto 2 del presente bando di gara.

8. **Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore:** La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore riguardo alla rotta considerata sono esaminate almeno una volta l'anno, di concerto con il vettore.

9. **Recesso dal contratto e preavviso:** Le parti possono recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di inosservanza di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si presume che questi abbia esercitato il recesso senza preavviso se non riprende il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.

10. **Sanzioni:** L'inosservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui al punto 9 è sanzionata con un'ammenda amministrativa in applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, oppure con una sanzione calcolata in base al numero di mesi di mancato preavviso e al deficit effettivo del servizio nell'anno considerato; tale sanzione non deve essere comunque superiore al corrispettivo finanziario massimo di cui al punto 6.

In caso di grave inadempimento degli oneri di servizio pubblico il contratto può essere risolto come se il vettore non avesse rispettato l'obbligo di preavviso.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, in caso di inadempimento parziale degli oneri di servizio pubblico il corrispettivo massimo previsto al punto 6 viene debitamente ridotto. Tale riduzione tiene conto, se opportuno, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al vettore, del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali, del numero di giorni in cui non sono stati rispettati gli oneri di servizio pubblico circa le ore di permanenza a destinazione o l'uso di sistemi informatici di prenotazione.

11. **Presentazione delle offerte:** Le offerte devono essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, oppure consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, non oltre sei settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entro le ore 17.00 (ora locale), al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne/  
Montbrison, 57, cours Fauriel, F-42024 Saint-Étienne  
Cedex 2. Tel. (33) 4 77 43 04 42 . Fax (33) 4 77 43 04  
14.

12. **Validità del bando:** In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 17.10.2005, un programma di esercizio del collegamento in questione a decorrere dal 17.11.2005 conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.

---